

Periodo di Formazione e Prova Docenti
Neoassunti
A.S. 24/25

Liceo Don Carlo La Mura
Scuola Polo Ambito SA24

Decreto Ministeriale 158 del 31 luglio 2024 (e allegati)
“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/25”

- ► Docenti neo-assunti a.s. 2024/25
- 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GM) e per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE) di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296

Anno di formazione/prova

- Principali riferimenti normativi:
- DLgs 297/94 art. 11 e artt. 437-440
- Legge 107/15 commi da 116 a 120 e comma 129
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 art. 68
- RDL 1542/37 art. 31
- DLgs 59/2019
- DM n. 226 del 16 agosto 2022
- DM N.44/2023
- Nota del Ministero dell'istruzione e del merito AOODGPER prot. 65741 del 7 Novembre 2023
- Circolare ministeriale del 26/11/2024 Attività formative per l'anno scolastico 2024-2025.

Docenti tenuti al periodo di formazione e di prova

- Platea del personale coinvolto :
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova; • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decretollegge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decretollegge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all'articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.

Docenti assunti da concorso ma sprovvisti di abilitazione

- A norma dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all'atto dell'assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell'anno scolastico 2025/2026 a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell'abilitazione stessa.

Requisiti di servizio per il periodo di prova

Ai sensi del DM n. 226/2022 il superamento del periodo di prova è subordinato allo svolgimento del:

- servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
- I centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto (part-time).

Cosa rientra nei 180 gg di servizio

Rientrano nei 180 gg:

tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche, esami e scrutini ed ogni impegno di servizio. Computato anche il 1° mese di astensione obbligatoria per gravidanza. Sono esclusi i periodi di congedo ordinario e straordinario (compresa l'assenza per malattia) e le aspettative.

Cosa rientra nei 120 giorni di attività didattica

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio (*) per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali

(*) L'indicazione “sede di servizio” non è da interpretarsi in senso stretto: valgono altresì le attività svolte presso le scuole-polo o altri locali destinati.

I 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto (es. part-time) oppure per coloro che hanno preso servizio ad anno scolastico già avviato

ESEMPIO: docente assunto al 10 dicembre 2024 il primo anno di contratto a T.I. non è di 365 gg. bisogna escludere i giorni dal 1 sett. al 9 dic. 2024

$365 - (30+31+30+9) = 365 - 100 = 265$ gg i giorni di effettivo servizio « X » da svolgere si ottengono con la seguente proporzione:

$$365 : 180 = 265 : x$$

allo stesso modo si calcolano i giorni minimi di attività didattica i giorni di effettivo servizio « Y » da svolgere si ottengono con la seguente proporzione:

$$365 : 120 = 265 : y$$

Rinvio del periodo di prova e valutazione negativa

- Se nell'anno di assunzione, non si riesce a svolgere il periodo di prova o il periodo di formazione per maternità, aspettativa, congedo o malattia, si può chiedere il rinvio all'anno successivo (Dlgs 297/94 art. 438 c. 5).
- Se non si supera il periodo di formazione e prova per valutazione negativa (L. 107/15 comma 119), la proroga può essere disposta una sola volta. Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, l'interessato è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza (legge 107/15, art.59 del D.P.R. N.417 del 31 maggio 1974 e art.439 del DLgs 297 /94)
- Il provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e prova emesso dal Dirigente scolastico indicherà gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
- Nel caso di cui sopra, il secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata dal Comitato di valutazione.

Periodo di formazione

Durante il periodo di prova è previsto anche uno specifico percorso formativo in ingresso attraverso:

- l'assegnazione di un docente "tutor" (esperto) che seguirà il docente durante l'anno di prova
- la frequenza di attività formative per un impegno pari a 50 ore, di cui una parte on-line
- la produzione di elaborati sulle attività svolte, generati dalla piattaforma di formazione INDIRE, che sarà oggetto del colloquio con il comitato di valutazione

Periodo di formazione: articolazione

L'impianto della formazione definito dal DM 226/2022 (che va a sostituire il precedente DM 850/2015) è pari a 50 ore così articolate:

- INCONTRI in presenza 6 ORE presso la scuola Polo
 - LABORATORI FORMATIVI (per attività formative ai sensi della Legge 29 aprile 2024, n.56 – art. 14*) 12 ORE
 - PEER TO PEER 12 ORE
 - ATTIVITA' PIATTAFORMA INDIRE 20 ORE
- * A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.” Tali attività dovranno essere svolte e registrate on line sulla piattaforma “Scuola futura” nell’area riservata disponibile al link <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>.

Peer to peer

❖ 3 ore di progettazione condivisa

Si concordano:

- **tempi e modalità** della presenza in classe
- **strumenti utilizzabili**
- **forme di gestione dell'attività** (modalità di coinvolgimento degli alunni, strategie per l'inclusione, scelta delle risorse didattiche)

❖ 4 + 4 ore di osservazione in classe

- 4 ore di osservazione del docente neo-assunto nella classe del tutor accogliente
- 4 ore di osservazione del tutor accogliente nella classe del docente neo-assunto

❖ 1 ora di valutazione dell'esperienza realizzata

È svolta tra i due docenti al termine dell'osservazione reciproca

Percorso di formazione: attività sulla piattaforma on-line

Alle attività on-line su piattaforma INDIRE corrispondono forfettariamente 20 ore di impegno che comprendono:

- il bilancio delle competenze - un'autovalutazione strutturata tracciata su un modello generato da Indire che si configura come un'analisi e una riflessione sul proprio percorso formativo
- l'elaborazione del portfolio professionale - contiene il curriculum professionale, il bilancio delle competenze definito all'inizio del percorso formativo, la documentazione delle attività didattiche svolte (progettazione didattica, attività e verifiche), il bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
- i questionari per il monitoraggio del percorso formativo
- la ricerca di materiali di studio, risorse didattiche etc

Focus: il Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione

Entro il secondo mese dalla presa di servizio il docente traccia un primo bilancio di competenze.

Quindi, dirigente scolastico e docente stabiliscono un patto per lo sviluppo professionale, con gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste nel percorso di formazione e attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole.


Al termine del percorso, il docente traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi, l'impatto della formazione, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Focus: il Portfolio professionale

Il docente in periodo di prova cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:

- uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
- l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;
- la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
- la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale. Il portfolio professionale assume un importante significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

Il Neoassunto



Focus: il docente tutor

All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor.

Salvo motivata impossibilità di reperire altri colleghi, un docente tutor segue al massimo tre docenti in formazione.

Nella scuola secondaria il tutor appartiene alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione.

In caso di impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.

Il docente tutor accoglie il docente in periodo di prova nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione alla vita collegiale della scuola, esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica anche nella strutturazione di momenti osservativi del lavoro in classe, con riferimento all'acquisizione delle relative competenze.

Valutazione del periodo di prova/formazione

Per il superamento del periodo di prova/formazione sono previsti alcuni adempimenti:

- discussione con il “Comitato per la valutazione dei docenti” (L. 107/15 art. 1 comma 129) (composto da 3 docenti più il tutor e presieduto dal dirigente scolastico) sugli elaborati prodotti
- contestuale accertamento delle competenze (test finale – DM 226/12 art.13 c.3)
 - la relazione del Comitato per la valutazione dei docenti, che dovrà esprimere un parere al dirigente scolastico sul superamento o meno dell’anno di prova
- la relazione del dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova

Colloquio con il Comitato e test finale

Dopo il termine delle attività didattiche - compresi esami di qualifica e di Stato - e prima della conclusione dell'anno scolastico, il Comitato è convocato per esprimere il parere sul superamento del percorso di formazione e prova.

Il docente sostiene il colloquio partendo dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data del colloquio.

L'assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere.

Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

Test finale (DM 226, art 13 c. 3): il Comitato procede, contestualmente al colloquio, verifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente che consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Tabella con indicatori e descrittori: per supportare il lavoro di osservazione e il test finale l'allegato A al DM 226/2022 contiene indicatori e descrittori che sono funzionali alla verifica delle competenze del docente impegnato nel percorso di formazione e prova.

Valutazione del periodo di prova/formazione PROCEDURA STRAORDINARIA

Per il superamento del periodo di prova/formazione dei docenti assunti per il sostegno su posti residuati da immissioni in ruolo ordinarie (GAE, GM e call veloce) è prevista una procedura straordinaria:

- svolgimento nel corso del contratto a tempo determinato dell'anno di formazione e prova di cui all'art.13/1 del D.Lgs. 59/2019
- Oltre quanto previsto per l'anno di prova, svolgeranno una lezione simulata innanzi al Comitato di valutazione integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'USR.